



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale civile di Lecce, nella persona del giudice, dr. Paolo Moroni, all'esito dell'udienza del 15 febbraio scorso, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile iscritto al n. / del ruolo generale dell'anno 2020 avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento di Agenzia delle Entrate - Riscossione;

**promosso da**

R. /, G. /, rappr.to e difeso dall'avv. Matteo Sances per procura allegata all'atto di citazione in opposizione ad intimazione di pagamento;

-attore/opponente-

**contro**

Agenzia delle Entrate - Riscossione, rappr.ta e difesa dall'avv. / per procura allegata alla memoria difensiva di costituzione;

-convenuta/opposta-

**Conclusioni:**

All'esito dell'udienza del 15 febbraio scorso la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori comparsi per ciascuna delle parti costituite, che si sono riportati a quelle formalizzate nei rispettivi scritti difensivi, insistendo, per un verso, parte opponente, per l'accoglimento della domanda proposta e per la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento n. 059 2019 / 000, per altro verso, Agenzia delle Entrate - Riscossione, per il rigetto dell'opposizione di controparte.

**Fatto e diritto**

Con atto di citazione ritualmente notificato, Gi. / R. / spiegava opposizione *ex art.* 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 059 2019 / 000, limitatamente ai seguenti atti esattoriali:

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| 1) cartella n. 059 2011 | 62 000; |
| 2) cartella n. 059 2012 | 17 000; |
| 3) cartella n. 059 2012 | 07 000; |
| 4) cartella n. 059 2013 | 77 000; |
| 5) cartella n. 059 2014 | 89 000. |

L'opponente esponeva di aver già ricevuto, in data 28.8.2015, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 059762015 / 000, con la quale Agenzia delle Entrate - Riscossione gli aveva ingiunto il versamento dell'importo di 159.571,63 € per diversi titoli, tra i quali erano ricompresi anche quelli di cui alle cartelle sopra riportate.



L'attore evidenziava di aver presentato all'Agente della Riscossione, in data 23.9.2015, un'apposita istanza, tramite raccomandata A/R n. ' , avverso tali atti esattoriali, eccependo diversi vizi, tra i quali l'avvenuto pagamento delle predette cartelle, avendo provveduto, attraverso la produzione di ricevute di pagamento F24 (si veda Doc. 3 allegato all'atto di citazione), a comprovare l'avvenuto pagamento delle pretese richieste.

Sottolineava, inoltre, la piena tempestività dell'istanza medesima, proposta nel rispetto del rituale termine di 90 giorni dalla notifica dell'atto da parte del concessionario, in piena aderenza al disposto dell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012.

Deduceva, poi, la mancata risposta, da parte dell'ente creditore, nel termine normativamente previsto - pari a 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione -, per effetto della quale i titoli suindicati erano da considerarsi annullati e non più richiedibili allo stesso.

Da ultimo, l'opponente evidenziava come, con riferimento a tale azione, la giurisdizione appartenesse al giudice ordinario, competente in ordine a tutte le controversie che si collocano a valle della notifica della cartella di pagamento.

Indi, essendo venuto meno il diritto dell'ente ad agire in via esattoriale, chiedeva accertarsi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e dichiararsi la nullità dei predetti atti esattoriali.

Si costituiva Agenzia delle Entrate - Riscossione, evidenziando, preliminarmente, la sussistenza della giurisdizione della Commissione Tributaria di Lecce, essendo l'intimazione di pagamento relativa a crediti tributari.

Nel merito, la stessa convenuta/opposta deduceva la totale infondatezza dell'avversa domanda, non essendo ravvisabile alcuna ipotesi di annullamento di diritto delle cartelle esattoriali.

In particolare, l'Agente della Riscossione aveva prontamente riscontrato - in data 21.12.2015 - l'istanza presentata dall'attore; in secondo luogo, risultava inconferente rispetto al caso di specie il richiamo alla Legge n. 228/2012, il cui art. 1, comma 538, prevede la possibilità di presentare la domanda di discarico solo in presenza di cause riconducibili ad azioni o omissioni dell'ente creditore, non potendosi utilizzare lo strumento previsto dalla legge in esame come mezzo per eccepire vizi da sollevarsi col solo mezzo dell'impugnazione, nei modi e termini di legge, dei vari atti notificati dall'agente della riscossione.

Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.

Nessun adempimento istruttorio resosi necessario, all'udienza del 15 febbraio scorso, precisate le conclusioni e previa concessione dei termini di rito per memorie conclusionali e note di replica, la causa è stata trattenuta a sentenza per essere decisa nei termini che seguono.

Tanto premesso, l'opposizione risulta fondata e va accolta.

In via preliminare, preme evidenziarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alle cartelle aventi oggetto tributario nell'ipotesi in cui il contribuente abbia eccepito dei fatti, intervenuti successivamente rispetto alla notifica dell'atto esattoriale, che siano estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella, quali - appunto - il sopravvenuto annullamento di diritto della stessa.

In tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario è utile richiamare il consolidato orientamento della Cassazione (*ex multis* Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 28/07/2021, n. 21642; Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 20/07/2021, n. 20693; Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 14/04/2020, n. 7822), a mente del quale *"In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle*



*questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.*

Quanto al merito della vicenda, è indubbio che la mancata risposta, da parte dell'ente creditore, all'istanza di annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 059/2019/000, presentata da G. R. in data 23.9.2015, determini l'annullamento *ex lege* della pretesa fatta valere.

Giova ricordare, in tal senso, il disposto dell'art. 1, comma 540, della c.d. Legge di stabilità 2013, il quale afferma che *“trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.”*

Sul punto risultano inconferenti le considerazioni dell'Agente della Riscossione (si veda riscontro del 21.12.2015, allegato alla memoria di costituzione) secondo il quale l'istanza attorea non avrebbe potuto sortire gli effetti previsti dall'art. 1, commi da 537 a 543, della Legge n. 228/2012, in quanto erroneamente rivolta ad Equitalia Sud spa, anziché all'ente impositore, Agenzia delle Entrate - Direz. Prov.le Lecce.

In senso contrario, il comma 538 della norma in esame prevede espressamente come *“entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario, il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche (...)”*.

Inoltre, il seguente comma 539 prevede che nel termine dei dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, il concessionario per la riscossione sia tenuto a trasmettere *“all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.”*

Di tale adempimento non è stata fornita prova alcuna nel caso in esame.

Risulta, altresì, priva di fondamento la tesi della convenuta, secondo la quale il richiamo alla Legge n. 228/2012 sarebbe inconferente rispetto al caso di specie, incorrendo nell'errore di riferirsi all'attuale formulazione dell'art.1, per come modificato dal D.Lgs. 159/2015, dovendo nel caso di specie trovare applicazione, invece, la disciplina previgente risultando l'istanza attorea essere stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore della nuova formulazione della norma.

Invero, il D.Lgs. n. 159 del 2015, art. 15, detta una specifica norma transitoria che include nel perimetro di applicazione della novella del 2015 solo le dichiarazioni del contribuente presentate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015.

Pertanto, non può essere applicata la parte della norma introdotta dal D.Lgs. n. 159 del 2015, che, modificando la L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 540, ha previsto che *“l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538, ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”*.

Le suesposte considerazioni risultano corroborate dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 05.11.2019, n. 28354), la quale ha stabilito che *“Qualora, nel termine di 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del debitore per la*



sospensione della riscossione di cui all'art. 1, comma 538, della Legge di stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228), l'ente creditore non invii al debitore la comunicazione, prevista dal comma 539, dell'esito dell'esame della dichiarazione, le partite di ruolo sono eliminate di diritto, i corrispondenti importi sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore e il giudice pronuncia sentenza di cessata materia del contendere;"

Tanto evidenziato, l'intimazione di pagamento n. 059 2019 000 va considerata illegittima limitatamente alle cartelle esattoriali n. 059 2011 000, n. 059 2012 17 000, n. 059 2012 37 000, n. 059 2013 000, n. 059 2014 000, da essa portate, che risultano *ex lege* nulle.

Accolta l'opposizione, Agenzia delle Entrate - Riscossione va chiamata a rifondere a R. G. le spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore dello stesso opponente, che ha reso la dichiarazione di rito, come liquidate sulla scorta dei criteri previsti dal d.m. 55/2014 ai minimi dei parametri previsti per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale di valore fino a 260 mila euro e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.

**p.q.m.**

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione proposta da R. G. dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 059 2019 000, limitatamente alle cartelle n. 059 2011 000 - n. 059 2012 17 000 - n. 059 2012 37 000 - n. 059 2013 000 - n. 059 2014 000.

Condanna Agenzia delle Entrate - Riscossione a rifondere a R. G. le spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore del R. G., come liquidate in € 786,00 per esborsi [C.U. ed iscrizione a ruolo] ed in complessivi € 4.015,00 per compenso professionale, importo, quest'ultimo, da incrementare di spese a forfait al 15%, Cassa Avvocati ed Iva di legge.

Lecce, 5 luglio 2022

**Il giudice**  
dr. Paolo Moroni

